



ASSOCIAZIONE
EX CONSIGLIERI
REGIONALI
DELLA SARDEGNA



**UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CAGLIARI**

Facoltà di Scienze Politiche
Master Esperti della
Pubblica Amministrazione in Sardegna
Cattedra di Storia delle Istituzioni Politiche
Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico

1948-2008: 60 ANNI DI AUTONOMIA IN SARDEGNA

VERSO UN NUOVO STATUTO SPECIALE

Ciclo di seminari e Forum permanente



POTERI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO

2

Cagliari
Venerdì 14 marzo 2008
ore 16,30

Sala Conferenze Banca CIS, viale Bonaria

Interventi

Andrea Deffenu
Introduzione

Iniziamo a discutere partendo da alcuni dati di fondo ovvero che in materia di forma di governo la revisione dello Statuto sardo - come degli altri quattro Statuti speciali - ha avvicinato le Regioni speciali a quelle ordinarie relativamente alle caratteristiche dell'assetto istituzionale fondamentale. Cioè, il rinvio da parte dell'art. 15 dello Statuto sardo ad una Legge statutaria per la definizione della forma di governo con una serie di limiti che io qui do per scontati, ma che in ogni caso ripercorrono i moduli previsti dal Titolo V della Costituzione per la determinazione della forma di governo da parte delle Regioni ordinarie.

Come Regione Sardegna e in quanto Regione speciale siamo arrivati a una fase di questo genere: c'è stata una modifica dello Statuto speciale nel 2001, abbiamo raggiunto le Regioni ordinarie quanto a capacità di autodeterminazione e a capacità di scelta della forma di governo; però, come Regione speciale, vogliamo chiederci se questo tipo di impostazione - prevista dallo Statuto speciale - sia da confermare oppure no".

Secondo punto. Siamo di fronte ad una scelta, cioè ad un modello transitorio che fu individuato nel 1999 per le Regioni ordinarie; quel modello che prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione ed il meccanismo simul stabunt, simul cadent che lega in modo indissolubile Consiglio regionale, Giunta e Presidente. Quel modello diventò poi la regola nel senso che gli Statuti ordinari approvati fino ad ora (da ultimo anche la Regione Lombardia) confermano il modello che fu pensato come transitorio.

Su questo secondo punto chiederei a tutte le persone qui sedute che cosa pensano di questo modello: va bene oppure no, ci possono essere delle modifiche oppure no, come garantire l'equilibrio dei poteri e, quindi, il rapporto tra Statuto e Legge statutaria? E per la Regione Sardegna il punto diventa questo: che tipo di limiti debba porre lo Statuto sardo alla Legge statutaria.

Ma, se proprio di autonomia dobbiamo parlare, forse lo Statuto speciale nulla dovrebbe dire se non dei principi fondamentali, e rinviare alla Legge statutaria tutta la materia della scelta della forma di governo. Possiamo immaginare delle ipotesi diverse?